



COMUNE DI COLMURANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 508287 – Fax 0733 508112
Sito internet: www.comune.colmurano.mc.it

C.A.P. 62020
C.C.P. 13045620

P.IVA e Cod. Fisc. 00267160430
E-mail: info@comune.colmurano.mc.it

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 del 23-12-2020

Oggetto: CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E BILANCIO CONSOLIDATO APPROVAZIONE DELLA PRESA DATTO DELLESERCIZIO DELLOPZIONE AI SENSI DELLARTICOLO 232 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL) E DELLESERCIZIO DELLOPZIONE AI SENSI DELLARTICOLO 233-BIS COMMA 3 DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL).

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 18:30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale alla Prima convocazione in sessione D'urgenza.

Mari Mirko	P	SERI LAURA	P
CONTRATTI LAURA	P	CUPELLI GIACOMO	P
MIGLIORELLI LARA	P	GRILLI EMANUELE	P
CONTRATTI ROBERTO	P	MAGI MATTEO	P
RILLI RICCARDO	P	CONTIGIANI IGINO	P
SERI ROSITA	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig Mirko Mari nella sua qualità di SINDACO.

Assiste in videoconferenza il SEGRETARIO COMUNALE GIULIANA SERAFINI.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:

LAURA SERI

MATTEO MAGI

IGINO CONTIGIANI

La seduta è Pubblica

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*”, disciplina la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);
- il comma 2 dell’articolo 1 del summenzionato decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, testualmente recita “*Le Regioni e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale*”;

ATTESO CHE la riforma dell’armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo nasce dall’esigenza di garantire il monitoraggio e controllo degli andamenti della finanza pubblica mediante una effettiva omogeneità dei bilanci e dei rendiconti ed estendendo la contabilità economico-patrimoniale a tutti gli enti, migliorando in tal modo la complessiva qualità dei conti pubblici, la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo, e quindi concorrere positivamente al percorso di risanamento della finanza pubblica territoriale;

TENUTO CONTO CHE l’applicazione del nuovo ordinamento contabile conseguente alla riforma dell’armonizzazione contabile determina un forte impatto gestionale e organizzativo sugli enti, con conseguente incremento del carico di lavoro non solo per il servizio finanziario ma in capo a tutti i servizi in quanto richiede l’applicazione di nuove regole, la revisione dei processi lavorativi, l’adozione di nuovi schemi e documenti contabili, con l’implicazione di numerose competenze in materia contabile da parte degli organi coinvolti ed un notevole sforzo di aggiornamento normativo costante e continuo;

ACCERTATO inoltre che l’applicazione della riforma dell’armonizzazione contabile richiede obbligatoriamente in termini generali per tutti gli enti:

- l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ai sensi dell’art. 170, del D.Lgs. n. 267/2000;
- l’adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli Allegati n. 9 e 10 al D.Lgs. n. 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici;
- l’applicazione completa della codifica della transazione elementare a ogni atto gestionale ed in particolare a tutti i titoli di incasso e di pagamento trasmessi al Tesoriere comunale;
- l’adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e all’ Allegato n. 6 al D.Lgs. n. 118/2011;
- l’adozione della contabilità economico-patrimoniale;

RILEVATO invece che, per i comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà gestionali connesse alle ridotte dimensioni organizzative:

- il comma 2 dell'articolo 232 del D.Lgs. n. 267/2000, al primo capoverso testualmente recita “*Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale*”;
- il comma 3 dell'articolo 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 testualmente recita “*Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato*”;

RILEVATO che la popolazione residente del Comune di Colmurano, rilevata ai sensi del comma 2 dell'art. 156 del D.Lgs. n. 267/2000, era pari a 1.224 abitanti e quindi inferiore ai 5 mila abitanti;

RILEVATO inoltre che al primo gennaio 2020 la popolazione residente del Comune di Colmurano era pari a 1.219 abitanti, quindi inferiore a 5 mila abitanti;

CONSIDERATO altresì che il Comune di Colmurano non ha partecipato alla sperimentazione del nuovo ordinamento contabile conseguente alla summenzionata riforma dell'armonizzazione contabile, come disposto dall'articolo 78 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020 (G.U. Serie Generale n. 293 del 25-11-2020) , che testualmente enuncia:

“La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, è trasmessa alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009. Considerato che gli enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL.”

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 19/12/2020 con cui l'Amministrazione comunale ha approvato l'esercizio dell'opzione, per l'anno 2020, di cui al comma 2 dell'art. 232 e di cui al comma 3 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTA opportuna la decisione approvata con la summenzionata delibera di Giunta Comunale n. 91 del 19/12/2020 di avvalersi delle facoltà di cui al comma 2 dell'art. 232 e di cui al comma 3 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di garantire una più graduale introduzione dell'applicazione delle complesse disposizioni inerenti alla riforma dell'armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., e quindi consentire alla struttura organizzativa comunale la completa attuazione ed implementazione dei necessari strumenti procedurali, operativi e organizzativi finalizzati alla corretta applicazione dei nuovi principi contabili concernenti:

- l'adozione del piano dei conti integrato;
- l'adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale ed il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria;
- l'adozione del bilancio consolidato;

CONSIDERATO che, al fine di esercitare la facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL, è opportuna anche un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale, non solo perché è

l'organo deputato all'approvazione del rendiconto della gestione, ma anche in relazione al fatto

che il principio contabile di cui all'Allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011, al paragrafo 9.1, prevede che “*I prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, (...) sono oggetto di approvazione del Consiglio*”;

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DATO ATTO, altresì, che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto di interessi, ai sensi dell'articolo 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari;

PROPONE l'approvazione della presente DELIBERAZIONE:

1. di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'esercizio dell'opzione di cui al comma 2 dell'art. 232 e di cui al comma 3 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 come deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 91 del 19/12/2020, quindi di non adottare la contabilità economico-patrimoniale per l'anno 2020;
3. di dare atto che, con il presente atto si approva anche il conseguente esercizio della facoltà di non predisporre per l'anno 2020 il bilancio consolidato ai sensi del comma 3 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ai sensi di quanto disposto nell'ALLEGATO A al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020 (G.U. Serie Generale n.293 del 25-11-2020), richiamato in premessa;
4. di trasmettere la deliberazione di Giunta Comunale di cui al precedente punto 2. al sistema BDAP al fine di assolvere all'obbligo informativo dettato dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016, ed ai sensi del già citato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020 (G.U. Serie Generale n.293 del 25-11-2020);
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA e fatta propria la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari;

APPURATA la propria competenza a deliberare nella materia di cui trattasi;

VISTI i pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, regolarmente espressi dai competenti Responsabili di Area;

RITENUTO di deliberare in merito;

con votazione palese resa per alzata di mano nei modi di legge, avente il seguente risultato:
Consiglieri presenti: 11

Consiglieri votanti: 11
Favorevoli: 11
Contrari: 0
Astenuiti: 0

DELIBERA

1. di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'esercizio dell'opzione di cui al comma 2 dell'art. 232 e di cui al comma 3 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 come deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 91 del 19/12/2020, quindi di non adottare la contabilità economico-patrimoniale per l'anno 2020;
3. di dare atto che, con il presente atto si approva anche il conseguente esercizio della facoltà di non predisporre per l'anno 2020 il bilancio consolidato ai sensi del comma 3 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ai sensi di quanto disposto nell'ALLEGATO A al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020 (G.U. Serie Generale n.293 del 25-11-2020), richiamato in premessa;
4. di trasmettere la deliberazione di Giunta Comunale di cui al precedente punto 2. al sistema BDAP al fine di assolvere all'obbligo informativo dettato dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016, ed ai sensi del già citato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020 (G.U. Serie Generale n.293 del 25-11-2020);

E con separata votazione palese resa per alzata di mano nei modi di legge, avente il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 11
Consiglieri votanti: 11
Favorevoli: 11
Contrari: 0
Astenuiti: 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla **REGOLARITÀ TECNICA**, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data: 21-12-2020

IL RESPONSABILE
DELL'AREA CONTABILE
(*MIRKO MARI*)

Sulla presente proposta di deliberazione, comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla **REGOLARITÀ CONTABILE**.

Data: 21-12-2020

IL RESPONSABILE
DELL'AREA CONTABILE
(*Mirko Mari*)

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A NORMA DI LEGGE.

IL PRESIDENTE
F.to Mirko Mari

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIULIANA SERAFINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo - Messo del Comune di Colmurano certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

Colmurano, 14-04-2021

IL MESSO COMUNALE
F.to LAMBERTUCCI FEDERICA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09-04-2021 ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Colmurano, _____

IL MESSO COMUNALE
F.to LAMBERTUCCI FEDERICA